



COMUNE DI SOVERATO

PROVINCIA DI CATANZARO

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 05 Data 08/05/2023	OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 - INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONELE ANNO 2023 .
----------------------------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di Maggio, il revisore unico, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/2023, per il triennio 2023/2026, si è riunito con il Responsabile del settore Finanziario, dott. Bruno Iorfida, al fine di acquisire ed esaminare preliminarmente la documentazione necessaria ai fini del parere da esprimere sul "Programma triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 – Integrazione piano occupazionale anno 2023";

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 05/05/2023 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 – Integrazione piano occupazionale anno 2023";

Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 – Integrazione piano occupazionale anno 2023" e i seguenti corredati allegati:

Dato atto che nella proposta si dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento dimostrando la conformità della programmazione dell'Ente alle norme di legge;

CONSIDERATO

Che gli Enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

PREMESSO

- che l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

- che l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;



RICHIAMATI

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 secondo il quale la spesa potenziale massima per l'Ente, incrementata delle altre componenti che concorrono alla determinazione della spesa per il personale, deve essere al di sotto della media del triennio 2011/2013;
- l'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2018 a norma del quale le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) che ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006; anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ESAMINATA

La delibera in oggetto con la quale la G.C. approva di integrare il piano occupazionale anno 2023 relativo alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023/2025, già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18/01/2023, al fine di procedere all'assunzione a tempo determinato di n. 14 Agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, per mesi 1 per 18 ore settimanali, per esigenze temporanee o stagionali, mediante utilizzo delle somme derivanti dalla delibera di Giunta Comunale n. 88/2023 pari ad € 25.000,00, ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada e derivante dai proventi delle sanzioni irrogate per violazione alle norme del codice medesimo, utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

PRESO ATTO

- che rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- che l'art. 57, comma 3-septies del Decreto-Legge 104/2020., convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, che recita "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (14 ottobre 2020, n.d.r.), finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti 'poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1; 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, h. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantita il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

RICHIAMATA

la deliberazione della Sezione di controllo della Campania n. 54/2018, pubblicata in data 10 Aprile 2018, con la quale i magistrati contabili hanno ribadito che sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 208 comma 5 bis del D.Lgs. n. 285/1992, ciò non toglie che tali spese rientrino nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e che l'Ente locale non può in alcun modo procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006;

DATO ATTO

- che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 ammonta ad € 53.154,25 e che è stato rispettato il vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

- che il valore medio della spesa del personale nel triennio 2011/2013, al netto delle spese escluse, sulla base dei rispettivi rendiconti approvati è di € 2.642.146,53;

RILEVATO

- Che l'Ente si colloca nella fascia demografica lettera E) – comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 – della tabella 1 del D.M. 17/03/2020 avendo una popolazione di riferimento pari a 8.939 a cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) pari al 26,90%;

- che il rapporto tra la spesa del personale, al netto dell'Irap rilevata dall'ultimo rendiconto approvato (2021), e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2021 risulta del 13,67% come evidenziato nella sottostante tabella:

Tabella 1)

Titolo	Descrizione	2019	2020	2021	Media
I°	Entrate Tributarie	6.280.599,84	5.951.656,54	6.483.084,97	6.238.447,12
II°	Trasferimenti	2.865.890,86	6.593.445,67	6.988.233,51	5.482.523,35
III°	Entrate extra-tributarie	3.058.630,37	2.892.756,08	2.726.691,10	2.892.692,52
Totali		12.205.121,07	15.437.858,29	16.198.009,58	14.613.662,98
Entrate da Sottrarre:		2021		-	-
FCDE al bilancio:		2021		1.453.202,32	1.453.202,32
MEDIA DEL TRIENNIO AL NETTO FCDE					13.160.460,66
Spesa del Personale:		2021		1.798.666,77	1.798.666,77
Spese da Sottrarre:		2021		-	-
TOTALE SPESA DEL PERSONALE:					1.798.666,77
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE					13,67%
VALORE SOGLIA COME DA DECRETO			Fascia:	E	26,90%
LIMITE MAX SPESA DEL PERSONALE					3.540.163,92

- che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024: è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di



revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1; le percentuali previste nella tabella 2 del DM sono diverse per ciascuna delle fasce demografiche, e considerato che la spesa del personale 2018 dell'Ente ammonta a € 2.616.283,01, il limite di incremento per gli anni 2022/2024 risulta il seguente:

Tabella 2)

Spesa Personale 2018:	€ 2.616.283,01				
Fascia Demografica:	E				
<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Percentuale di incremento sulla spesa del personale 2018	17%	21%	24%	25%	26%
Limite Max spesa del personale ex art. 5, co. 1, DM 17/03/2020	3.061.051,12	3.165.702,44	3.244.190,93	3.270.353,76	3.296.516,59

CONSTATATO

- che, dal confronto tra i due limiti di cui alle tabelle che precedono, emerge che gli incrementi graduali, di cui alla tabella 2) sono inferiori al valore di cui alla tabella 1) e che di conseguenza gli stessi devono essere assunti come limite di incremento della spesa del personale dell'Ente per gli anni 2022/2024;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Risorse umane;
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Ufficio Finanziari dell'Ente, nel quale rileva che le proposte di assunzioni siano subordinate alla approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e al conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 243 bis comma 8 lettera del TUEL;
- il parere n. 2 rilasciato in data 14/01/2023, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- lette le osservazioni del Segretario Generale;

TUTTO CIO PREMESSO, RICHIAMATO, ESAMINATO, PRESO ATTO,
RILEVATO, CONSIDERATO, CONSTATATO E VISTO

IL REVISORE UNICO

ACCERTA

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 rispetta i limiti della spesa a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010, nonché i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che in conseguenza delle assunzioni previste nel P.T.F.P. in oggetto, l'equilibrio pluriennale è assicurato con l'inserimento della spesa nello schema di bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con deliberazione di G.C. 202 del 31/05/2022;

ESPRIME



- ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere favorevole sulla proposta di deliberazione della G.C., avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 – Integrazione piano occupazionale anno 2023";

RACCOMANDA

Di effettuare entro trenta giorni dalla sua adozione la comunicazione dei contenuti del piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, rammentando che in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto di procedere alle assunzioni.

Il Revisore Unico
Dott. Nazzareno Salerno

